

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 novembre 2008, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE AVVERSO LE SANZIONI:

- **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL SIG. DONDOLO GINO;**
 - **INIBIZIONE PER GIORNI 7 AL DIRIGENTE LIBRANDI CLAUDIO;**
- INFLITTE SEGUITO GARA C. FEMM. BOGLIASCO PIEVE/FEMMINILE JUVENTUS TORINO DEL 12.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 15.10.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal C. Femm. Bogliasco Pieve di Genova e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato di 2 – 5 conseguito sul campo nella gara su indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL BOZNER F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE BON LUCIANA A TUTTO L’1 OTTOBRE 2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 22 del 24.10.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Bozner F.C. di Bolzano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LIGURIA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. F.C. SPERANZA 1912 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPERANZA 1912/SPOTORNESE DEL 21.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Savona – Com. Uff. n. 13 del 2.10.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria – Lega Nazionale Dilettanti.

4) RICORSO DEL ROMAGNANO CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE PELLA MARTINA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA TORINO/ROMAGNANO CALCIO A.S.D. DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Romagnano Calcio A.S.D. di Romagnano Sesia (Novara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. G. Paolo Cirillo, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Dott. Carlo Bravi –Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri– Segretario.

5) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL SIG. AVINCOLA STEFANO INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI LAZIO/JUVE STABIA DEL 2.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 4.11.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

6) RICORSO DEL PISA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE INFLITTA ALLA CALCIATRICE CASANOVA FIORENZA SEGUITO GARA PISA CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 2.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 5.11.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Pisa Calcio Femminile di Pisa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 13 novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete